

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Scalzo recante: "Introduzione vaccino obbligatorio per i bambini degli asili nido. Modifiche alla l.r. 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli ultimi dati segnalati dal Ministero della Salute evidenziano il ritorno di malattie infettive, tra cui la meningite, che, pur essendo conosciuta da tempo, periodicamente preoccupa in quanto potenzialmente mortale.

Negli ultimi periodi i dati più allarmanti provengono dalla Toscana nella quale si assiste a una espansione della patologia in fasce di età anomale - peraltro in una stagione ancora tiepida -, presentandosi, di regola, la patologia durante periodi particolarmente freddi.

Si evidenzia pure che la malattia invasiva da meningococco viene rilevata maggiormente nella fascia di età 0-4 anni e in particolare nel primo anno di vita, potendo, peraltro, accadere che i casi di meningite si presentino in piccoli focolai epidemici in una determinata zona.

A quanto detto si aggiunga anche che altre malattie che erano state ormai debellate da anni colpiscono nuovamente la popolazione, in special modo quella di più giovane età.

Ritenendo essenziale tutelare la salute delle giovani generazioni, appare utile adottare l'obbligo di vaccinazione per i bambini che intendono fruire dei servizi per l'infanzia sia pubblici che privati, sensibilizzando, in tal modo, anche gli adulti, per come già fatto dalla regione Emilia Romagna. Tanto consentirà di tutelare le nuove generazioni, le quali assai spesso vivono in ambienti ristretti, che, per come detto, possono rappresentare focolai di contagio.

La presente proposta con la modifica della legge 15/2013 mira a stabilire le condizioni di accesso ai servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico, non potendosi operare discriminazioni. Al comma 2 viene rafforzato l'obbligo vaccinale, imponendone il rispetto ai fini dell'accesso ai servizi educativi e ricreativi, fatta eccezione per ipotesi motivate dal punto di vista sanitario.

Apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, si occuperà dell'attuazione del nuovo disposto.

La proposta di legge si compone di tre articoli.

Il primo è finalizzato ad attuare la modifica della legge regionale 15/2013 con l'inserimento dell'articolo 3 bis, come sopra rappresentata.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di modifica della citata legge regionale.

Infine l'articolo 3 prevede esplicitamente l'urgenza della pubblicazione della legge regionale.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene modifiche alla legge regionale 15/2013 di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Scalzo recante: "Introduzione vaccino obbligatorio per i bambini degli asili nido. Modifiche alla l.r. 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).".

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2² Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
//	//	//	//
Totale	//	//	//

¹ La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

² Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura

Art. 1
(Inserimento art. 3 bis nella l.r. 15/2013)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), è inserito il seguente articolo: "*Art. 3 bis (Accesso ai servizi) - 1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.*

2. *Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati, l'aver assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, specifica le forme concrete di attuazione del presente articolo.*".

Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

F.to
Antonio Scalzo